

Legge regionale 16 maggio 2016, n. 11.

**Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica).**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14 maggio 1991, n. 21)*

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica) è sostituito dal seguente:

“3. Nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010 (Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009).”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 21/1991 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Negli esercizi commerciali individuati in base all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è consentito limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 maggio 2016

Sergio Chiamparino

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 72

*"Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica)"*

- Ripresentata dai Consiglieri Boeti e Valle il 30 ottobre 2014.
- Assegnata alla IV Commissione in sede referente il 24 novembre 2014.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla IV Commissione il 24 febbraio 2016 con relazione di Antonino BOETI.
- Approvata in Aula il 10 maggio 2016, con 30 voti favorevoli e 11 non partecipanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 21/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Acquisto dei medicinali e di altro materiale sanitario)

1. In conformità all' articolo 28, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e secondo i criteri del Piano Socio Sanitario Regionale, l'Organo di Gestione della U.S.S.L., può acquistare direttamente dai produttori o dai distributori intermedi i medicinali, i presidi medico-chirurgici i reagenti, i diagnostici, gli articoli sanitari, i prodotti dietetici ed ogni altro materiale sanitario, destinati all'impiego all'interno dei presidi e dei servizi dell'U.S.S.L..

2. In caso di comprovata necessità o urgenza il dirigente del presidio o del servizio della U.S.S.L. può effettuare acquisti in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente.

3. Nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010 (Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009).

3 bis. Negli esercizi commerciali individuati in base all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 223, l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è consentito limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalità stabilite da disposizioni della Giunta Regionale.”.